



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. [REDACTED] Presidente est.
- dott. [REDACTED] Giudice
- dott. [REDACTED] Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui [REDACTED], con l'avv. [REDACTED], ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata; letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC [REDACTED]; visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
 - a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»;
 - b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. In merito all'attivo, sostanzialmente coincidente con quanto verrà ottenuto dalla vendita dell'immobile già esecutato, dalla (eventuale vendita) dell'automobile e da una quota dello stipendio attualmente percepito, valgono le seguenti considerazioni.
 - 3.1. L'art. 270, comma 5, richiama l'art. 150 CCII che così recita: «*salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*». Ciò significa che, di regola, l'apertura della liquidazione controllata determina l'improseguibilità di una procedura esecutiva già avviata (come nel caso di specie). In merito alla portata della clausola di salvezza contenuta nell'*incipit* dell'art. 150 CCII, e in particolare

all'applicabilità anche alla liquidazione controllata del regime speciale previsto dall'art. 41 TUB per il creditore fondiario, sussiste allo stato presso la giurisprudenza di merito un contrasto giurisprudenziale che, di recente, a seguito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. da parte del Tribunale di Brescia, ha condotto la Prima Presidente della Corte di cassazione ad assegnare la questione alla prima sezione civile della S.C. per l'enunciazione del principio di diritto risolutivo.

In attesa della pronuncia del principio suddetto, cui è ovviamente ragionevole attenersi per ragioni di certezza del diritto, deve segnalarsi che l'orientamento di questo Tribunale è nel senso di escludere l'applicazione del regime dettato dall'art. 41 TUB alla liquidazione controllata. Invero, tale norma così recita: «*l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore*». Se senz'altro deve affermarsi che la locuzione sottolineata deve intendersi autonomamente sostituita dal termine «*liquidazione giudiziale*» (si veda infatti quanto dettato dall'art. 349 CCII), lo stesso non vale per la liquidazione controllata. Quest'ultima, infatti, altro non è che la nuova forma assunta dalla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, rispetto alla quale non è mai stato applicato l'art. 41 TUB. Oltretutto quest'ultima disposizione ha carattere palesemente eccezionale e quindi dovrebbe darsene un'interpretazione quanto più letterale possibile.

3.2. Per quanto concerne l'automobile immatricolata nel 2010, ritenuta priva di valore dalla parte ricorrente, ritiene il Tribunale che, fermo restando che spetterà all'organo liquidatore la scelta in ordine alla convenienza effettiva della liquidazione del bene in questione, possa essere comunque autorizzato l'utilizzo dell'automobile da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e).

3.3. Infine, in merito alla retribuzione mensile, è opportuno svolgere le seguenti puntualizzazioni.

Anzitutto, è attualmente in essere un contratto di cessione del quinto. In accordo con quanto da tempo precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, deve osservarsi che la cessione del quinto costituisce semplicemente una modalità di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, su piano tipologico in alcun modo distinguibile, ad esempio, da un pagamento rateale, sicché, nel momento in cui si apre la liquidazione controllata, così come l'adempimento del piano di ammortamento di un mutuo non segue più il suo andamento fisiologico, e quindi l'esecuzione del contratto, nei fatti, subisce un arresto per l'avverarsi di un fattore impeditivo di matrice legale, allo stesso modo non può più essere eseguito neppure il contratto che prevede la cessione del quinto. Logica conseguenza di quanto sopra è che verrà appreso alla massa l'intero importo retributivo, al netto di quanto necessario per il mantenimento della ricorrente ex art. 268, comma 4, CCII.

Da quest'ultimo punto di vista, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione del limite di mantenimento al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei liquidatori, pur dovendosi evidenziare fin d'ora:

- che la quota mensile per affitto potrà essere considerata solo una volta disposta la vendita dell'immobile;
- che la somma di € 1.940,29 indicata dai gestori non pare corrispondere alla soglia di povertà assoluta;
- che ai fini della fissazione del limite di mantenimento, pare ineludibile (oggi) far riferimento all'art. 283, comma 2, CCII.

4. In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e del dott. [REDACTED] (la cui attività,

peraltro, non pare emergere in alcun modo dalla documentazione allegata); e ciò in base a una pluralità di argomenti convergenti.

Anzitutto, è certo che tra le macro-categorie contemplate direttamente dall'art. 6 CCII non compaiono i crediti professionali sorti in funzione della domanda di liquidazione controllata. Ed infatti la lettera a), dedicata alle fattispecie del sovraindebitamento, comprende tra quelli prededucibili «*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*», e quindi include esclusivamente i compensi dell'OCC. Di contro, le lettere b) e c) attribuiscono rango prededucibile ai crediti professionali «*sorti in funzione*» della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o, infine, della domanda di concordato, anche se a determinate condizioni sulle quali non è necessario in questa sede soffermarsi.

Il diverso trattamento dei crediti professionali desumibile dall'art. 6 CCII rende evidente l'indirizzo legislativo fatto proprio dalla disposizione, vale a dire quello di non "appesantire" con crediti prededucibili le procedure normalmente meno complesse e meno "ricche", la cui introduzione può avvenire anche con il solo ausilio dell'OCC, senza che sia necessaria l'assistenza di un legale o da un *advisor* di altro genere (diversamente da quanto accade, invece, per tutte le altre procedure contemplate dalle lettere b) e c)).

Vero è che, nel suo *incipit*, l'art. 6 CCII richiama anche i crediti «*espressamente qualificati*» come prededucibili dalla legge, ma a ben vedere nessuna disposizione normativa qualifica come prededucibili i crediti suddetti. Men che meno l'art. 277, comma 2, CCII (che così recita: «*i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*»), non potendo affermarsi che tale disposizione (per così dire) recuperi la prededucibilità del credito del professionista che ha assistito il debitore sovraindebitato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale invece chiaramente esclusa dalla lettera a) dell'art. 6, per ragioni sia letterali che sistematiche.

Quanto alle prime, la norma (che riprende pedissequamente la dizione contenuta nell'art. 14-*duodecies*, comma 2, della legge 3/2012; scelta peraltro discutibile in un contesto, quella del nuovo Codice, in cui il binomio occasionalità-funzionalità contemplato dall'art. 111 della legge fallimentare è invece tramontato) non qualifica affatto il credito professionale come prededucibile (come invece fanno ad esempio l'art. 25-*ter*, comma 12, per la figura dell'esperto, oppure gli artt. 99 e seguenti per i finanziamenti nell'ambito del concordato), limitandosi ad esprimere una regola generale valevole in sede di riparto (in particolare, nel dibattuto rapporto con i crediti di natura ipotecaria). E così, i crediti sorti «*in funzione della liquidazione*», che nel riparto soccombono solo rispetti ai crediti assistiti da pegno o ipoteca, non sono tutti quelli astrattamente sorti in funzione (come appunto accadeva nel vecchio contesto della legge fallimentare e della legge 3/2012), ma soltanto quelli ritenuti prededucibili dal Codice, e dunque - per l'appunto - solo l'OCC. Detto diversamente, non è possibile affermare che una norma in tema di riparto, impiantata nel Codice dalla vecchia legge 3/2012 senza un adeguato coordinamento, possa surrettiziamente reintrodurre la prededucazione per funzionalità a vocazione aperta un tempo contemplata dall'art. 111 legge fallimentare, trattandosi di una categoria concettuale che il Codice ha inteso espressamente superare con l'art. 6.

Oltretutto, che l'art. 277, comma 2, sia frutto di un mero mancato coordinamento (e che quindi sia quantomeno sconsigliabile prospettare letture estensive) si desume con lampante chiarezza dalla lettura dell'omologa norma contenuta nella disciplina della liquidazione giudiziale: ed infatti, l'art. 222 non parla affatto di crediti «*sorti in occasione o in funzione della liquidazione*», ma di «*crediti prededucibili*» che

«vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti». Insomma, la stessa identica regola contemplata all'art. 277, comma 2, nel contesto della liquidazione giudiziale viene applicata ai soli crediti (già riconosciuti dalla legge come) prededucibili, indice del fatto che, quando il legislatore ha parlato (incautamente) di «*crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione*» nel suddetto art. 277 intendeva, in realtà, fare esclusivo riferimento ai crediti prededucibili già contemplati da altre norme del Codice, e non, piuttosto, introdurre una disposizione a vocazione sistematica, a sua volta fonte di nuove prededuzioni, confliggente con lo spirito e con il testo della norma generale (e questa sì a vocazione sistematica) costituita dall'art. 6 CCII.

Oltre a ciò - e passando così ai restanti argomenti - v'è da sottolineare che accedere alla tesi opposta striderebbe con l'intera sistematica del Codice, fino a porre dubbi di legittimità costituzionale. Ed infatti, come già osservato, una norma analoga all'art. 277 non è contemplata, invece, nel contesto della liquidazione giudiziale, della quale sostanzialmente la liquidazione controllata risulta una "figlia minore", mutuandone struttura e logica di fondo. E così, assecondando l'interpretazione (per così dire) estensiva, si finirebbe per affermare che il professionista che assiste il debitore che presenta un ricorso per liquidazione controllata "in proprio" vanterebbe un credito prededucibile, mentre invece lo stesso non varrebbe per il professionista che assiste il debitore che presenta un ricorso per liquidazione giudiziale. Conclusione, all'evidenza, priva di ragionevolezza.

E ancora, visto che una norma analoga all'art. 277 non è contemplata nelle sezioni dedicate all'accordo di ristrutturazione del consumatore e al concordato minore, si giungerebbe al paradosso secondo il quale non per queste procedure (evidentemente più complesse) ma solo per la liquidazione controllata l'avvocato beneficerebbe del rango prededucibile.

Infine, sussisterebbe un'irragionevolezza anche in raffronto con i crediti professionali contemplati dalle lettere b) e c) dell'art. 6 CCII, giacché in quei casi è prevista una decurtazione del compenso che, invece, il credito professionale sorto "in funzione" dell'apertura della liquidazione controllata non subirebbe.

5. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, occorre prendere posizione sulla esegesi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII ai sensi del quale il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*».

Deve rammentarsi che l'art. 356 CCII prevede, al primo comma, che «*è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza [...]*».

Secondo una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 11 maggio 2023; Trib. Salerno 10 luglio 2023, entrambi in *Diritto della Crisi*; Trib. Siena 17.7.2023, inedito), il coordinamento delle due disposizioni si realizzerebbe concludendo che, siccome l'art. 356 CCII ha portata generale, laddove un professionista che ha svolto le funzioni di OCC non risulti iscritto nell'Albo di cui alla disposizione da ultimo richiamata, egli (o ella) non possa essere nominato liquidatore (e, dunque, in sostanza, ricorrerebbe uno dei «*giustificati motivi*» ex art. 270 CCII per la sua sostituzione).

Ebbene la tesi non pare persuasiva a questo Collegio, che ritiene preferibile l'opposto orientamento (seguito, a quanto consta, da Trib. Vicenza, 8.6.2023, reperibile nella Rivista già citata).

Ciò, invero, perché l'art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, fa esclusivo riferimento all'elenco dei gestori di cui al d.m. 202/2014.

Secondo la tesi che qui non si condivide il legislatore avrebbe prescritto (in modo invero bizantino) che laddove il professionista non sia iscritto all'Albo di cui all'art. 356, il Tribunale debba nominare un professionista diverso da quello scelto dall'OCC ma – si badi bene - non già (come parrebbe ovvio) scegliendolo all'interno dell'Albo *ex art. 356 CCII*, bensì all'interno dell'elenco di cui al d.m. n. 202/2014 (sotto l'implicito ulteriore requisito, risultante dall'applicazione generale dell'art. 356 CCII, che il professionista nominando sia iscritto all'Albo nazionale).

Sembra allora decisamente preferibile (siccome costituente piana lettura delle norme) concludere che il legislatore abbia inteso porre come unico requisito per la nomina a Liquidatore nella procedura qui in esame l'iscrizione all'elenco di cui al d.m. n. 202/2014. D'altra parte, neppure l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) fanno riferimento all'albo di cui all'art. 356, limitandosi a prevedere che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga *«tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202»*.

Al contrario, il richiamo all'art. 356 CCII è invece presente nelle norme sulle procedure concorsuali maggiori:

- l'art. 125 CCII, che si occupa della nomina del Curatore nella liquidazione giudiziale, stabilisce che *«il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358»*;

- gli artt. 92 e 114 CCII, che si occupano del Commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, richiamano espressamente l'art. 125, il quale – come appena visto – rimanda all'art. 356 CCII;

- l'art. 301, in materia di nomina del Commissario liquidatore nella LCA, stabilisce che *«si applicano gli articoli 356 e 358»*.

D'altra parte, seguendo la tesi opposta a quella accolta in questa sede, si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui per svolgere attività di gestione delle procedure minori sia prevista una doppia iscrizione e dunque dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti per le procedure maggiori.

Si deve quindi concludere che l'art. 356 CCII intenda riferirsi alle sole procedure concorsuali "maggiori", così rendendo l'antinomia soltanto apparente (ossia intercorrente tra le disposizioni e non già tra le norme).

Alla luce di quanto precede possono nominarsi, quali liquidatori, i gestori nominati dall'OCC.

6. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale *«dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia»*. Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo *«che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento»*.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

- ██████████;
- **nomina** giudice delegato il **dott.** ██████████;
 - **nomina** liquidatori la **dott.** ██████████ e l'**avv.** ██████████;
 - **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori;
 - **autorizza** la ricorrente ad utilizzare l'automobile di sua proprietà;
 - **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
 - **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
 - **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio ██████████

Il Presidente est.

Dott. ██████████